

Trib. Milano 29.10.2010

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

La società F. snc aveva per soci ed amministratori due coniugi, G.G. e I.B. e prima del 2006 altri due loro familiari e versava in cattive acque finanziariamente, con ingiunzioni pendenti e sfratto per morosità.

Il 19 ottobre 2007 veniva posta in liquidazione e il successivo 8 novembre costituiva un trust liquidatorio, oggi convenuto nella persona del trustee, nel quale veniva conferito l'intero patrimonio sociale; i due coniugi soci erano nominati l'uno - almeno inizialmente - trustee e l'altro guardiano; beneficiari i creditori della società, scopo la liquidazione da attuarsi salvaguardando il valore dell'impresa. Dopo poco la azienda veniva affitta a società terza.

Su istanza di due fornitori il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento - con sentenza 8-12 gennaio 2009 - della società e dei due soci; si apriva una questione sulla nomina del nuovo trustee effettuata dal curatore fallimentare, durante la quale il trust veniva incidentalmente dichiarato nullo in sede cautelare. Il curatore richiedeva ed otteneva il sequestro giudiziario dei beni conferiti nel trust.

Si tratta qui della azione di merito conseguente al sequestro giudiziario, ove il fallimento sostiene spettare alla società fallita i beni un tempo sottoposti al trust, perché:

a) questo tipo di trust "liquidatorio" non sarebbe riconosciuto dal nostro ordinamento, perché le parti l'hanno voluto sottoporre alla legge di Jersey, senza che abbia alcun criterio di collegamento con tale territorio.

b) si tratterebbe di trust nullo perché simulato (c.d. sham trust), non portatore di interessi tutelabili: in realtà si tratterebbe di iniziativa in frode ai creditori non essendosi gli organi del trust minimamente preoccupati di perseguire le finalità liquidatorie dichiarate.

c) Il trust è nullo perché contrastante a norme inderogabili, poiché consente la disapplicazione delle norme sul fallimento che regolano lo stato di insolvenza.

Sostiene parte convenuta con diversi argomenti la validità del trust e la opponibilità al fallimento del vincolo di destinazione impresso ai beni costituenti il patrimonio della società fallita.

Ritenutasi di natura documentale, la causa è stata inviata in decisione senza istruttoria.

La convenzione dell'Aja sul trust recepita dalla l. 364 del 1989, riconosce i beni vincolati dal trust come una massa distinta e la possibilità che il trust sia regolato dalla legge prescelta con l'atto fondativo. La stessa legge riconosce la non aggredibilità da parte dei creditori particolari del trustee.

Tuttavia all'art. 15 la convenzione dice che:

"La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:

...

e) la protezione di creditori in casi di insolvenza;

...

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici."

È dunque la legge stessa che ammette il trust nel nostro ordinamento a stabilire una limitazione all'istituto per i casi di "insolvenza".

Del resto la materia fallimentare, assistita anche da norme di carattere penale, è improntata prioritariamente alla tutela di interessi pubblici, nei quali la protezione degli interessi della massa creditoria è in realtà finalizzata alla tutela dei traffici commerciali e ciò non solo nell'ordinamento italiano.

Si giustifica perciò pienamente il limite posto alla operatività del trust nel caso di sovrapposizione fra la disciplina di questo e la gestione legale della insolvenza, cioè in materia fallimentare.

La norma ora considerata esclude dunque che la disciplina della separazione patrimoniale e del vincolo di destinazione dei beni possa sopravvivere al fallimento del conferente o del trustee, per cui i beni di costoro, anche se oggetto del trust saranno assoggettati alla disciplina del fallimento.

Ciò non esclude la liceità di un trust liquidatorio che, come mette in luce parte convenuta, potrebbe avere una sua utilità nell'affidare la crisi della impresa a soggetti terzi e meno interessati rispetto all'imprenditore insolvente, magari anche consentendo una prosecuzione dell'impresa e la salvaguardia di valori - quali l'avviamento - legati al suo funzionamento. Tuttavia questo tipo di trust dovrebbe contenere delle clausole che ne limitino la operatività nel caso di insolvenza conclamata, in modo da restituire i beni comunque alla procedura inderogabile e di carattere pubblicistico prevista per questi casi. In parole semplici un trust liquidatorio, per armonizzarsi con la disciplina della convenzione, art. 15 lettera E ricordata sopra, deve prevedere che in caso di fallimento i beni siano restituiti al curatore.

Ove ciò non sia, come nel caso di specie nel quale nulla è stato previsto per il caso di insolvenza, nonostante la crisi della impresa per carenza di liquidità fosse proprio uno dei motivi che hanno indotto a stipulare il trust, il "mezzo giuridico" di cui la A.G. dispone è la declaratoria di nullità per contrarietà a norme imperative e cioè l'inevitabile assoggettamento alla disciplina fallimentare di tutto il patrimonio del fallito, ivi compreso quanto destinato al trust.

Parte convenuta critica la richiesta nullità sostenendo la inapplicabilità della disciplina della nullità contrattuale al trust, che sarebbe un mero negozio.

Da un lato si deve attribuire, secondo questo giudice, la natura contrattuale al patto fondativo del trust, almeno nel caso di specie, laddove è confluita la volontà di più persone (società conferente, trustee e guardiano), anche se con comunione di scopo, per regolare aspetti economici futuri; dall'altro sembra proprio doversi estendere la disciplina della contrarietà a norme imperative anche ai negozi giuridici.

La dichiarata nullità esime dalla disamina degli altri motivi di vizio sollevati da parte attrice, quali la simulazione, la frode e la non riconoscibilità nell'ordinamento italiano.

È solo da specificare che si tratta di nullità totale e non parziale perché seppure il profilo di contrarietà attenga soltanto la gestione del patrimonio nel caso di fallimento e la mancata previsione della riconsegna dei beni al curatore, perché si ritiene che in realtà questo sia stato il vero ed unico motivo per cui le parti si determinarono a stipulare il trust, posto che nessuna gestione effettivamente liquidatoria o volta al pagamento dei creditori - che poi infatti han chiesto il fallimento - è stata portata avanti nel non breve periodo intercorso fra il contratto fondativo e il fallimento ed anche perché trustee è stato nominato uno dei soci, che avevano la gestione anche prima del trust.

Va conseguentemente accolta la domanda di restituzione al fallimento dei beni oggetto del trust.

A ciò consegue inoltre il pagamento delle spese processuali, liquidate come da notula.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara la nullità del trust F. snc di G.G. c. e condanna I.T. srl a restituire al fallimento attore tutti i beni costituenti il patrimonio aziendale della fallita conferiti nel predetto trust.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 375,5 per spese, nulla per spese imponibili, € 1.653,00 per diritti, € 14.705,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,5%.